

Allegato A) al verbale dell'Assemblea straordinaria del 29/11/2020

**Statuto dell'Associazione "Brahama Kumaris World Spiritual University ONLUS"
operante in Italia**

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) DENOMINAZIONE

L'Associazione "Brahma Kumaris World Spiritual University - ONLUS" opera senza scopo di lucro nel settore del volontariato. Di tale natura viene data comunicazione, in conformità a quanto disposto dal DLgs 4 dicembre 1997 n. 460, nella comunicazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Una volta ottenuta l'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di volontariato, o nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione assumerà la denominazione di "Brahma Kumaris World Spiritual University Organizzazione di volontariato", in breve "Brahma Kumaris World Spiritual University ODV", ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Lo spirito di volontariato permea tutte le attività dell'Associazione ed è alla base della sua esistenza. L'apporto di ognuno è considerato importante, nel valore del contributo di tutti i membri, qualsiasi sia l'energia o il tempo messo a disposizione. L'Associazione per lo svolgimento della sua attività si avvale infatti in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma. La variazione della sede nello stesso Comune, così come l'istituzione di sedi operative in altre città, viene deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci ed il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare tempestivamente le variazioni di sede legale all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi o registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Art. 3) FINALITÀ E SCOPI

L'associazione si impegna a far vivere quotidianamente una cultura di pace, di non violenza e di rispetto della dignità umana basata sull'accettazione delle differenze e sulla valorizzazione della diversità etnica, sociale e culturale. Le sue attività hanno l'intento di offrire un supporto morale e spirituale e una concreta formazione ad uno stile di vita più sano ed equilibrato attraverso la riscoperta della spiritualità abbinata ai vari aspetti della società come l'arte, la cultura, l'educazione, la sanità e il mondo del lavoro, per rispondere all'esigenza di un cambiamento evolutivo, immettendo valori per una coscienza di maggiore responsabilità sociale nella propria realtà.

L'associazione persegue infatti esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando, autonomamente ed in collaborazione con altri Enti senza scopo di lucro e con Pubbliche Amministrazioni, nei seguenti settori:

- **assistenza sociale e sociosanitaria** diretta a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e verso appartenenti a collettività estere attraverso una metodologia che si focalizza nel prendere coscienza delle proprie qualità e capacità e facendo così emergere la parte migliore della personalità umana, quali, a titolo esemplificativo, interventi di

supporto finalizzati ad una maggiore serenità emotiva, diretti in modo particolare al mondo femminile anche in contesti carcerari;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso, a titolo esemplificativo,

- convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, videoconferenze, dibattiti, corsi, seminari e workshop per migliorare il proprio equilibrio, la risoluzione dei conflitti, la gestione della rabbia, il miglioramento dell'autostima;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza attraverso momenti di sensibilizzazione della collettività (meditazione della pace);
- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso corsi, seminari, musica dal vivo e meditazione, workshop creativi, realizzazione di libri, pubblicazioni (inclusi ebooks), cd, notiziari, indagini e ricerche;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso, a titolo esemplificativo, corsi, seminari, workshop, meditazione nella natura, corsi di informazione e aggiornamento sui benefici dell'alimentazione vegana e vegetariana;

con l'esclusiva possibilità di svolgere attività diverse solo se ad esse direttamente connesse e nei limiti indicati dal Decreto Legislativo 460/1997.

L'associazione, acquisita la qualifica di Organizzazione di volontariato, potrà perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale integrando le proprie attività con le seguenti:

- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso attività didattiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento al metodo dello yoga trekking.
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale in particolare alla sede indiana di Brahma Kumaris e al locale ospedale;
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di perseguire le finalità di interesse generale di cui sopra.

L'Associazione potrà quindi esercitare attività diverse da quelle di interesse generale in quanto ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci.

Art. 4) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

L'associazione aderisce alla Brahma Kumaris World Spiritual University con sede centrale in Mount Abu, Rajasthan, India (organismo non governativo dell'ONU, affiliato all'ECOSOC ed all'UNICEF) potendo collaborare e contribuire, anche finanziariamente, ai progetti internazionali di solidarietà che esso promuove.

L'associazione è inoltre collegata alla sede occidentale di Londra della Brahma Kumaris.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale. Promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi,

istituti culturali, associazioni, federazioni e confederazioni e aderisce ad organismi internazionali.

TITOLO SECONDO – DEI SOCI

Art. 5) SOCI

Possono diventare soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione ed il presente statuto, che abbiano interesse alla sua attività e che comunque desiderino sostenerla aderendo ad essa, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'adesione e nella vita associativa.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente e si perfeziona con la sua iscrizione nel registro dei soci. Dell'avvenuta accettazione della domanda di ammissione viene data comunicazione anche verbale all'interessato mentre l'eventuale diniego dovrà essere comunicato per iscritto e la relativa delibera dovrà essere debitamente motivata per garantire all'interessato la possibilità di valutare se impugnare alla prima Assemblea utile.

I soci che prestano attività di volontariato lo fanno esclusivamente a titolo personale, spontaneo e gratuito e non possono essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, essendo esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa, salvo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno gli stessi diritti e doveri, essendo la vita associativa improntata al principio di uniformità ed effettività.

I soci hanno diritto di

- promuovere, organizzare e partecipare alle attività dell'Associazione; previa accettazione del Consiglio Direttivo.
- proporre attività
- partecipare alle Assemblee;
- godere del diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, e dell'elettorato attivo e passivo quando maggiorenne;
- accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a:

- attenersi alle norme di comportamento morale e spirituale espresse dall'Associazione nonché a quelle previste dal presente statuto;
- collaborare alla realizzazione delle finalità associative nei limiti delle proprie inclinazioni, competenze, esperienze e disponibilità di tempo.

Art. 7) RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'associato perde la qualifica di socio per recesso, decadenza ed esclusione.

In caso di recesso, le dimissioni devono pervenire mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il socio viene dichiarato decaduto, mediante delibera del Consiglio Direttivo, nel caso in cui non partecipi alle attività sociali per un periodo superiore a diciotto mesi.

Il socio viene escluso, mediante delibera del Consiglio Direttivo, in caso di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione e per violazione del presente statuto.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione devono essere debitamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, mediante raccomandata con ricevuta anche a mano o altra modalità che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, affinché il socio possa valutare se impugnare la relativa delibera al Consiglio Direttivo e, in ultima istanza, alla prima Assemblea utile.

I soci receduti, decaduti o esclusi non possono richiedere gli eventuali contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo, anche monocratico, eletto nei casi previsti dalla Legge ed al quale affidare anche la funzione di revisore legale al verificarsi dei requisiti di Legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo.

Art. 9) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto e viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, fatto salvo il più ampio termine di 180 giorni per comprovate esigenze.

L'Assemblea può essere altresì convocata su impulso del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o su impulso dell'Organo di controllo.

La convocazione dovrà avvenire in forma scritta con ogni mezzo idoneo, anche telematico, riportando luogo, data ed ora della riunione oltre all'ordine del giorno, almeno sette giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria dei soci:

- la definizione degli obiettivi generali dell'Associazione e l'approvazione delle linee programmatiche annuali dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio preventivo e del bilancio sociale;
- l'approvazione di Regolamenti, ivi incluso il Regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- l'istituzione di sezioni o di gruppi di lavoro interno;
- l'adesione ad associazioni italiane e straniere;
- l'elezione degli organismi associativi, la revoca del relativo mandato e le eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea ordinaria si raduna in prima e seconda convocazione. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda

convocazione, da indire in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria dei soci:

- la modifica dello Statuto;
- eventuali operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione;
- la vendita dei beni immobili o mobili registrati dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo nonché per modificare radicalmente l'oggetto sociale, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare nelle altre materie di competenza dell'Assemblea straordinaria occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti di persona o per delega, in seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei soci ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti di persona o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere portato a conoscenza o comunque tenuto a disposizione dei Soci affinché possano prenderne visione.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, ha il compito di:

- realizzare quanto deliberato dall'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- accettare somme erogate a qualsiasi titolo da organismi o persone estranee e non all'associazione, fatta eccezione per le offerte di modico valore;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sulle attività ed i programmi operativi dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre ad otto elementi, scelti tra i soci, secondo la determinazione dell'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Consiglio Direttivo – su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un quarto dei suoi componenti – può provvedere alla cooptazione di altri componenti, individuati tra i primi candidati non eletti. In mancanza di candidati non eletti, la prima Assemblea utile procede all'elezione dei consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato degli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e quando ne faranno richiesta almeno due componenti ed i consiglieri possono partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

La convocazione può essere fatta anche per WhatsApp, oppure fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle competenze statutariamente indicate, ed ha la gestione complessiva del sodalizio.

Al Consiglio Direttivo è riservata la facoltà di nominare altri organismi esecutivi necessari per il conseguimento degli obiettivi sociali e conferire deleghe ai propri componenti.

Art. 11) Il Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sottoporre al Consiglio Direttivo programmi in merito alle attività dell'Associazione;
- sottoscrivere atti e contratti;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire su di essi nei limiti dei poteri concessi.

Esso può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e procuratori alle liti.

Art. 12) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ed è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, di cui riferisce al Consiglio Direttivo periodicamente. È inoltre responsabile della tenuta dei Libri contabili e cura la predisposizione del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo e del bilancio sociale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 13) Il Segretario Generale

Il Segretario Generale cura la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci. Gestisce la struttura dell'Associazione secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci e ne segue il coordinamento delle attività. Inoltre, cura la gestione dei Libri sociali e collabora con il Presidente in tutte le attività relative alla gestione dell'Associazione.

Art. 14) L'organo di controllo e la revisione contabile

L'Organo di controllo, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla Legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

All'Organo di Controllo spetta:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) verificare che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme allo schema ministeriale;
- 5) esercitare il controllo contabile nei casi previsti dalla Legge, qualora sia in possesso dei requisiti professionali richiesti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE

Art. 15) Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi volontari dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da soci e da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ai sensi del DLgs 460/1997 ovvero, dall'assunzione della qualifica di organizzazione di volontariato, entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano svolte secondo criteri di strumentalità e secondarietà, ai sensi dell'articolo 6 del DLgs 117/2017.

Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione non sia effettuata a favore di altre ONLUS, e, dall'acquisizione della qualifica di Organizzazione di volontariato, sia effettuata a favore di altri Enti del Terzo Settore o nell'ambito delle iniziative di beneficenza.

L'associazione dovrà impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse e, acquisita la qualifica di Organizzazione di volontariato, per la realizzazione dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promossi e dovrà evidenziare, nei documenti di bilancio, la natura strumentale e secondaria di tali attività.

La quota, o contributo associativo, è intrasmissibile, se non in caso di morte, e non rivalutabile.

Art. 16) Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17) Scioglimento e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista all'articolo 9 del presente statuto.

Salva diversa destinazione imposta dalla Legge, il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto, per deliberazione dell'assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e, acquisita la qualifica di Organizzazione di volontariato, ad uno o più Enti del Terzo Settore, sentita sempre l'Amministrazione preposta ai controlli.

La liquidazione del patrimonio sarà effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea e secondo quanto deliberato dall'Assemblea stessa ai sensi del precedente capoverso.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 18) Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre, il Consiglio Direttivo può predisporre per l'anno successivo un bilancio preventivo ed un programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 19) Bilancio consuntivo

Per ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, redatto secondo i criteri di Legge in vigore, e una relazione sulle attività svolte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo, da cui devono espressamente risultare i beni ricevuti in donazione e lasciti ereditari, insieme alla relazione sulle attività svolte devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i cinque giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci, affinché tutti ne possano prendere visione e possono essere richiesti dai soci anticipatamente anche via mail, presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA E FINALE

Art. 20)

Lo statuto contempla vincoli delle ONLUS che verranno meno dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro delle organizzazioni di volontariato o dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sezione volontariato. A partire da tale data entreranno pienamente in vigore le norme previste per le organizzazioni di volontariato.

AGENZIA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI
il 16/12/2020
Registrato al n. 8762
IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

